

# COMUNE DI SANTU LUSSURGIU

## Provincia di Oristano

C.A.P. 09075 – TEL.0783/5519 – Fax 0783/552039

**ORDINANZA N° 12 /2007**  
Prot. N. 4355 del 15.10.2007

**Oggetto: Tutela degli ecosistemi e disciplina della raccolta consuetudinaria di funghi spontanei nel territorio comunale di Santu Lussurgiu.**  
**Modifica ed integrazione ordinanza n.7/2006.**

### **IL SINDACO**

**PREMESSO** che, in assenza di una Legge Regionale sulla raccolta dei funghi epigei spontanei in tutto il territorio regionale, si intende regolamentare la materia a livello locale al fine di garantire le condizioni di riproducibilità delle specie più interessanti, di proteggere il patrimonio naturale, di assicurare i benefici economici alla collettività e, nel contempo, di salvaguardare le esigenze dei proprietari dei terreni ricadenti nel territorio Comunale;

**PRESO ATTO** di condividere, unitamente alle Amministrazioni Comunali del circondario, Seneghe, Bonarcado, Cuglieri, Scano di Montiferro, Abbasanta, Norbello, Paulilatino, Borore, Macomer, Sindia, qualsiasi iniziativa finalizzata alla tutela delle risorse naturali ed alla conservazione dell'ambiente;

**VALUTATO** che la sopravvivenza di molte specie fungine, soprattutto di quelle più note e pregiate, viene compromessa da una ingiustificata e rovinosa raccolta, legata primariamente a fenomeni di speculazione commerciale, con gravi ripercussioni sul territorio e pregiudizio per la sicurezza pubblica nelle campagne;

**VISTA** la propria ordinanza n.7 del 10.10.2006, avente pari oggetto, con la quale, ha consentito anche ai non residenti la raccolta dei funghi nel territorio comunale, subordinando l'esercizio di tale attività al possesso di un tesserino personale, con validità triennale, rilasciato a titolo gratuito, dall'ufficio comunale competente;

**ACCERTATO** che, sulla base dell'esperienza dello scorso anno, che ha prodotto un migliaio di richieste, la cui evasione ha impegnato il personale dipendente, a diversi livelli, per oltre due mesi; che questa nuova attività ha comportato un notevole sforzo per il controllo del territorio, con particolare riferimento alla raccolta dei funghi, onde garantirne la sopravvivenza delle specie;

## RITENUTO

per le motivazioni espresse in precedenza, per la stagione in corso, di imporre ai cittadini non residenti, già titolari del tesserino, e per i nuovi richiedenti, il pagamento annuale di € 25,00 (venticinque euro). La validità del tesserino nel tempo è subordinata al versamento dell'importo che annualmente verrà stabilito. I proventi verranno impiegati per finanziare la tutela dell'ambiente naturale, l'attività di vigilanza, la cura e manutenzione delle strade dell'agro.

## ATTESA

la propria competenza all'adozione del presente atto in base alle disposizioni di cui D.Lgs. 18.08.2000,n.267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

## ORDINA

La raccolta dei funghi nel territorio del **Comune di Santu Lussurgiu**, a far data 15.10.2007, deve essere effettuata, nei boschi e in tutti i terreni non coltivati, alle seguenti condizioni.

1. La raccolta dei funghi è subordinata, per i cittadini **non residenti**, al possesso del **tesserino comunale personale**, rilasciato, su istanza degli interessati, dall'Ufficio Comunale Informacittadino.
2. Il tesserino, che ha lo scopo di monitorare la presenza delle persone che visitano il territorio comunale, deve contenere, **numero progressivo, data di rilascio, dati anagrafici. Il tesserino verrà rilasciato previo versamento di € 25,00 (venticinque euro) sul c.c.p. n.16427098 intestato al Comune di Santu Lussurgiu Servizio Tesoreria.** In caso di sottrazione, smarrimento o deterioramento, il titolare, per ottenere il duplicato dello stesso, deve rivolgersi al comune, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia presso l'ufficio di Polizia Municipale. I titolari dei tesserini rilasciati lo scorso anno, a titolo gratuito, con validità triennale, devono, per la stagione in corso, provvedere, anch'essi, al versamento, indicando nella causale il numero progressivo del tesserino medesimo. I proventi verranno impiegati per finanziare interventi di miglioramento dell'ambiente naturale, per l'attività di vigilanza e per la cura e manutenzione delle strade dell'agro.
3. Il tesserino avrà durata di un anno, con inizio dalla data dell'avvenuto pagamento dell'importo previsto al punto n. 2, con scadenza nello stesso giorno dell'anno successivo. Il cittadino non residente dovrà avere sempre con sé il **tesserino** unitamente alla ricevuta del **versamento** da esibire ad ogni accertamento da parte del personale di vigilanza .
4. Gli stessi cittadini non residenti, negli anni a venire, potranno esercitare l'attività di raccolta dei funghi, dopo l'avvenuto pagamento dell'importo annualmente stabilito dall'Ente.
5. Il possesso del tesserino non autorizza la raccolta su terreni privati senza il consenso del proprietario o dell'avente titolo. Il tesserino, quindi, non è efficace ove si manifesti il divieto d'accesso ai sensi dell'art. 841 del Codice Civile.
6. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli, le dimensioni minime del diametro del carpoforo (cappello) non dovranno essere inferiori a **cm.4** (Es. Amanita caesarea, (ovolo buono), Boletus edulis e relativo gruppo,(porcino), Clitocybe geotropa (agarico geotropo), Macrolepiota procera e simili (mazza di tamburo), Agaricus

campestris (prataiolo), Russula virescens (verdone). Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in **cm.3**.

7. I limiti di cui al successivo punto 9, possono essere superati se il raccolto è costituito da un solo cespo di funghi concresciuti e per le famigliole.
8. E', altresì, vietato distruggere o danneggiare i funghi non commestibili o comunque non oggetto di raccolta.
9. La raccolta giornaliera pro-capite di funghi epigei spontanei commestibili è determinata complessivamente in **3 chilogrammi**, salvo che il raccolto sia costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
10. Per la raccolta dei funghi epigei spontanei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.  
Solo per i funghi ipogei può essere utilizzato l'apposito attrezzo (vanghino) con l'obbligo di ricoprire le eventuali buche.
11. Il carpoforo (cappello) raccolto deve contenere tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati, atti a consentire la dispersione delle spore.  
E' vietato, in ogni caso, l'uso di contenitori di plastica.
12. La raccolta dei funghi, per i **non residenti**, è limitata ai giorni : **venerdì, sabato e domenica**.
13. La raccolta dei funghi epigei spontanei è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.
14. 1) Ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di un fondo chiuso, al fine di integrare il proprio reddito, è consentita, nei propri fondi, la raccolta sino a **dodici chilogrammi di funghi al giorno**.  
2) E' fatto obbligo ai proprietari di dichiarare, a richiesta degli addetti al controllo del territorio, le proprie generalità ed il luogo di raccolta dei funghi.  
3) Non è consentito ai proprietari dei fondi di delegare o incaricare terzi della raccolta dei funghi per una quantità superiore a quella prevista nell'art.9.
15. E' tassativamente vietato a coloro che sono impegnati nella raccolta dei funghi, far sostare i propri autoveicoli in maniera che impediscano la sicurezza nella viabilità, intralcino il traffico ed ostacolino la visibilità agli autoveicoli in circolazione sulle strade.
16. E' vietata, nel territorio comunale, la raccolta dei funghi per scopi commerciali, salvo la commercializzazione delle quantità indicate nella disposizione ai punti numero 9 e 14, per integrare il proprio reddito.

### **Disposizioni sanzionatorie**

a. Coloro che effettuano la ricerca e raccolta di funghi sono tenuti a fermarsi all'invito del personale preposto alle operazioni di vigilanza e di esibire il tesserino rilasciato dal Comune, la ricevuta dell'avvenuto versamento di cui alla disposizione n.2 ed un idoneo documento di identità: agli ufficiali ed agenti ai quali spetta la prevenzione, il controllo e l'accertamento delle violazioni in materia di polizia rurale, nell'ambito delle zone di vegetazione dei funghi e delle relative strade di accesso.  
E' fatto obbligo, inoltre, di far controllare i contenitori portatili o altri mezzi di trasporto mediante apertura degli stessi.

b. In caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui alla presente, saranno applicate, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art.16 della Legge n.3 del 16.01.2003 (Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione), le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

**da € 50,00 a € 100,00 per colui:**

- che contravviene alle disposizioni relative alla grandezza minima del carpoforo (cappello) raccolta di cui alle disposizioni n.10 e 11;
- che supera la quantità di tre chilogrammi di funghi giornalieri prevista nella disposizione n. 9;
- che contravviene alle disposizioni relative alle modalità di raccolta, agli attrezzi da utilizzare, di cui alla disposizione n.10 e alla pulizia del carpoforo prevista nella disposizione n.11;
- che essendo non residente nel comune di Santu Lussurgiu, esercita la raccolta dei funghi in giorni della settimana diversi da venerdì, sabato e domenica, così come previsto nella disposizione n.12;
- che effettua la raccolta dei funghi nelle ore notturne, dopo il tramonto o prima della levata del sole;
- che non ottempera all'invito a fermarsi od oppone rifiuto all'apertura dei contenitori o di altri mezzi di trasporto dei funghi;
- che contravviene alle disposizioni della presente ordinanza per **tre volte** verrà ritirato il tesserino comunale e, conseguentemente, vietata l'attività di raccolta nel territorio comunale ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

**€ 50,00 per colui:**

- che distrugge o danneggia i funghi non commestibili;
  - che è sprovvisto del necessario tesserino rilasciato dal Comune e/o della ricevuta dell'avvenuto versamento a favore dell'Ente medesimo.
- c. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comporta, inoltre, la confisca del prodotto raccolto che si consegna ad enti di beneficenza ed assistenza.

- d. Delle violazioni alla presente ordinanza deve essere redatto apposito verbale la cui copia deve essere consegnato in via immediata al trasgressore oppure, trasmesso al domicilio del trasgressore, entro trenta giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La sanzione amministrativa irrogata dovrà essere versata entro trenta giorni dal ricevimento del verbale mediante versamento sul c.c.p. intestato alla tesoreria comunale.

Trascorso infruttuosamente tale termine, la sanzione raddoppierà automaticamente l'importo ed al contravventore sarà, altresì, inibita la raccolta dei funghi per un anno.

### **Disposizioni finali**

#### **Demanda**

- al Corpo di Polizia locale, ai Corpi locali delle Forze dell'ordine (Carabinieri e Corpo Forestale), ciascuno per la parte di propria competenza, di dare esecuzione alla presente ordinanza, nonché di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento.

#### **Obbliga**

- i raccoglitori di funghi non residenti nel Comune di Santu Lussurgiu di segnalare la loro presenza al municipio, dove verrà rilasciato un apposito tesserino, da esibire agli organi di polizia locale, alle guardie forestali, unitamente ad un documento di identità e alla ricevuta dell'avvenuto versamento a favore dell'Ente medesimo.

#### **Informa**

- per favorire una corretta raccolta dei funghi nel comune saranno messi a disposizione opuscoli informativi sulle qualità dei funghi e le modalità di raccolta, curati dalle associazioni micologiche della provincia.

#### **Trasmette:**

1. all'ufficio albo pretorio (per la durata di quindici giorni);
2. al Corpo di Polizia Municipale;
3. agli organi di polizia locale (Stazione dei Carabinieri di Santu Lussurgiu) aventi competenza sul territorio interessato;
4. alla prefettura di Oristano;
5. alle Stazioni Forestali di Seneghe e di Cuglieri.

#### **Avverte altresì:**

- ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Sardegna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di inizio della pubblicazione all'albo comunale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO  
(*Emilio Chessa*)